

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Pensioni**

**Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali**

**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 04-01-2024**

**Messaggio n. 32**

**OGGETTO: Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di *fringe benefit* e di *stock option* al personale cessato dal servizio nel periodo d'imposta 2023 ai fini dell'emissione delle Certificazioni Uniche 2024**

## **1. Premessa**

L'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), prevede che: "*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*".

La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto principio di onnicomprensività, che comporta l'assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste.

L'ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i *fringe benefit* e le *stock option*, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

La citata disciplina è stata modificata, per il solo anno d'imposta 2023, dall'articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (c.d. Decreto Lavoro), che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, ha innalzato da 258,23 euro a 3.000,00 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati **ai soli lavoratori con figli che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR**. A tale riguardo, si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

Tale il quadro normativo, qualora dette somme o valori a titolo di *fringe benefit* e di *stock option* vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell'anno d'imposta di percezione degli stessi, l'INPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d'imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro. Per i citati compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell'anno d'imposta precedente.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all'Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e di *stock option* al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2023 e in relazione ai quali l'INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta.

## **2. Modalità e tempistiche per la trasmissione da parte dei datori di lavoro dei dati relativi a *fringe benefit* e *stock option* erogati nel corso del 2023**

L'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d'imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.

Inoltre, l'INPS, come la generalità dei sostituti d'imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Per quanto sopra esposto, al fine di consentire all'Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d'imposta, **i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati** relativi ai compensi per *fringe benefit* e *stock option* erogati nel corso del periodo d'imposta 2023 al personale cessato dal servizio. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

**I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno.** Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'invio dei dati dovrà essere utilizzata l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente percorso:  
"Imprese e Liberi Professionisti" > "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" > "Accedi all'area tematica".

Nel menu di sinistra della pagina *web* del servizio è presente un collegamento ipertestuale ("Comunicazione Benefit Aziendali"), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

- invio di un *file* predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite *download* di *software* per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi